

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NOI CAMIONISTI"

DENOMINAZIONE E SCOPO

ART. 1 – E' costituita una associazione politicamente indipendente, areligiosa e senza finalità di lucro denominata

"NOI CAMIONISTI"

avente sede legale in Cairate, Via Gramsci n. 5. La sede legale potrà essere successivamente modificata con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà con propria delibera istituire, modificare o sopprimere sedi periferiche in altre città.

ART. 2 – Possono far parte dell'associazione sia persone fisiche che persone giuridiche ed enti di varia natura interessati all'attività dell'associazione stessa, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso, sesso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento delle finalità dell'associazione.

Nessuno tra i componenti del consiglio direttivo e tra gli associati, può svolgere attività in contrasto con gli interessi e le finalità dell'associazione medesima.

ART. 3 – L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4 – L'associazione ha per oggetto e scopo l'affermazione, la tutela e lo sviluppo degli interessi sociali, morali, professionali ed economici degli associati.

Al fine di conseguire gli scopi statutari, l'associazione:

- a. svolge opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sui valori ambientali, sociali ed economici dell'attività di trasporto e sul ruolo di questo servizio nello sviluppo del Paese nonché su specifiche problematiche riguardanti l'erogazione dei servizi di trasporto su strada secondo standard di qualità e di efficienza;
- b. promuove e sostiene ogni azione volta a dare il massimo risalto a temi come la sicurezza della strada, la sicurezza dell'ambiente di lavoro, la professionalità ed ogni altro argomento direttamente o

indirettamente inerente al miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla strada ed in genere nell'ambiente di lavoro del camionista;

promuove e sostiene ogni azione volta a sviluppare in modo moderno ed efficiente il trasporto su strada per renderlo sempre più rispondente alle esigenze degli operatori del settore e degli utenti, anche in sintonia con la qualità dell'ambiente;

d. presta agli associati assistenza, consulenza e servizi per quanto riguarda gli interessi <sup>particolari</sup> inerenti gli scopi dell'associazione, a titolo esemplificativo: in campo amministrativo, tecnico, commerciale ed economico;

e. interviene in tutti gli ambiti privati, istituzionali e pubblici di discussione e analisi riguardanti il settore dei trasporti su strada, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali ed internazionali e dei migliori standard qualitativi e regolamentari, nonché riguardanti accordi, convenzioni e vertenze di qualsiasi natura, procedendo a tal fine alla designazione e alla nomina dei propri rappresentanti o delegati;

f. rappresenta a tutti i livelli gli associati nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni economiche, tecniche, politiche, sociali e sindacali nazionali ed estere;

g. svolge ogni altra attività, anche di carattere commerciale, che sia riconosciuta utile dagli organi statutari.

L'associazione potrà chiedere e dare la sua collaborazione a enti o ad altri soggetti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la sua più completa indipendenza nei confronti di ogni soggetto terzo rispetto alla stessa associazione.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 5 - Gli associati potranno rendersi promotori di iniziative di interesse per l'associazione, fermo restando l'obbligo di dare informazione agli organi competenti, affinché possa essere con-

Lu. Z. roba. Umere

Umere

Umere



chiunque voglia espressamente collaborare all'iniziativa medesima. Gli associati che agiscono in nome e per conto dell'associazione rispondono in ogni caso personalmente e solidalmente con l'associazione delle obbligazioni assunte.

**ART. 6** – Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il Presidente ed il Vice Presidente; d) i revisori dei conti; e) le sedi periferiche.

**ART. 7** – Le finalità dell'associazione saranno perseguite attraverso l'informazione e la consulenza agli associati, l'organizzazione e la partecipazione a dibattiti, riunioni, fiere, raduni, mostre, convegni, seminari, studi, ricerche, eventi socio-culturali, sportivi e/o ricreativi e manifestazioni in genere, nonché attraverso pubblicazioni, realizzazione di siti informatici ed ogni altra azione nel settore dei media ed in genere altre attività legalmente consentite.

#### **PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

**ART. 8** – Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a. quote iniziali versate dai soci fondatori;
- b. quote di adesione a carico degli associati;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- d. eventuali donazioni, erogazioni o lasciti;
- e. beni acquistati con i contributi degli associati.

**ART. 9** – Le entrate sono costituite da:

- a. contributi volontari degli associati;
- b. quote di adesione - versate o comunque dovute per statuto - fissate dal consiglio direttivo all'inizio di ogni anno sociale, non rivalutabili né trasmissibili;
- c. proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
- d. raccolte di fondi e da qualsiasi forma legale di entrata che incrementi il fondo comune;
- e. contribuzioni di terzi che intendono sostenere l'attività dell'associazione.

ART. 10 – L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun

La fine di ogni anno verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo che verrà presentato all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno sociale e dell'esercizio finanziario.

Il bilancio con i documenti giustificativi, unitamente ad una relazione del presidente, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti, se nominati, saranno a disposizione degli associati per la consultazione presso la sede sociale almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

All'associazione è fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

È vietato distribuire agli associati e/o ai terzi fondi, riserve ed elementi patrimoniali di qualsiasi natura durante la vita dell'associazione.

#### ASSOCIATI

ART. 11 – gli associati possono essere:

- a. fondatori: coloro i quali si sono adoperati per la costituzione dell'associazione;
- b. onorari: coloro che, per il lavoro svolto o per il contributo prestato per l'affermazione delle finalità associative, si sono particolarmente distinti e sono stati pertanto insigniti del titolo di "onorari" dal consiglio direttivo; gli associati "onorari" che non siano anche associati ordinari sono esonerati dal pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto;
- c. ordinari: tutti coloro che hanno chiesto di aderire all'associazione e siano stati ammessi con delibera del consiglio direttivo.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo. La qualità di associato si acquista solo a seguito della delibera con cui il consiglio direttivo accetta la richiesta di associazione.

L'associato dovrà versare la quota associativa annuale determinata dal consiglio direttivo al momento della presentazione della domanda di ammissione e comunque entro 30 giorni dalla delibera di ammissione.

ART. 12 – Si perde la qualità di associato per:

- a. decesso;
- b. recesso;
- c. esclusione per morosità;
- d. esclusione per indegnità o quando l'associato abbia tenuto comportamenti in conflitto con i fini statutari o abbia manifestato volontà contraria agli stessi ovvero per gravi ragioni che ostacolino l'attività dell'associazione.

ART. 13 – Tanto l'ammissione quanto l'esclusione sono deliberate dal consiglio direttivo e firmate dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente e dal Segretario.

Le delibere di esclusione devono essere motivate.

ART. 14 – Ciascun associato ha diritto al recesso da comunicare per iscritto al consiglio direttivo con preavviso di mesi tre, fatto salvo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso ed il rispetto degli impegni assunti dall'associazione in nome e per conto dell'associato stesso. Il recesso avrà effetto decorsi tre mesi dal ricevimento della comunicazione da parte del consiglio direttivo.

ART. 15 – La cessazione del rapporto sociale non comporta alcuna liquidazione a favore dell'associato cessato o dei suoi eredi.

#### ASSEMBLEE

ART. 16 – L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta il Presidente del consiglio direttivo o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno.

La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto inviato per posta ordinaria oppure via fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data prevista per l'adunanza. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso può essere fissata nel medesimo giorno, purché in ora diversa, la seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

**ART. 17** – Hanno diritto ad intervenire all'assemblea e ad esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano in regola con il versamento delle quote associative annuali. Ciascun associato ha diritto ad un voto.\*

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere aventi per oggetto la modifica dello statuto ovvero lo scioglimento dell'associazione che sono assunte con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i tre quarti dei presenti in proprio o per delega.


Gli associati possono farsi rappresentare alle assemblee da altri associati.

La delega deve essere scritta e consegnata al presidente dell'assemblea prima di ogni riunione.

Nessun socio può accumulare più di quattro deleghe.

**ART. 18** – Spetta all'assemblea degli associati:

- a. la nomina dei componenti il consiglio direttivo, che dovranno essere scelti tra gli associati con anzianità d'iscrizione di almeno due anni;
- b. la nomina del collegio dei revisori dei conti;
- c. l'esame e l'approvazione del bilancio annuale;
- d. le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- e. lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione degli eventuali residui attivi;
- f. ogni altro argomento ad essa sottoposto dal consiglio direttivo o dal Presidente.



*Unverro*

*Luizinho*

*Adriano Unverro*

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in assenza, dal Vice Presidente che nomina un segretario che provvederà alla stesura del verbale della seduta che sarà sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario stesso.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

**ART. 19** – l'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre a quindici membri, previa determinazione del loro numero, eletti dagli associati e che durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice Presidente ed un segretario che ha anche funzioni di tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, cessino uno o più componenti del consiglio direttivo quest'ultimo provvede alla sostituzione per cooptazione dei consiglieri cessati con il voto di tre quarti dei consiglieri in carica. I consiglieri così nominati rimarranno in carica sino alla data della prima assemblea.

**ART. 20** – Il consiglio direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno due volte l'anno.

Il consiglio può essere convocato con libertà di forme ed è validamente costituito allorché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio è presieduto dal Presidente o, in mancanza dal Vice Presidente o, in mancanza, di delega da un Consigliere nominato dai presenti.

**ART. 21** – Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Rientrano nella competenza del consiglio direttivo, a titolo non esaustivo:

- a. la programmazione delle attività sociali;

- b. la predisposizione dei bilanci;
- c. l'approvazione dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d. la fissazione delle quote associative annuali e del termine entro il quale devono essere versate dagli associati;
- e. l'ammissione di nuovi associati e l'eventuale esclusione di associati;
- f. l'attribuzione della qualifica di associati onorari;
- g. la scelta dei collaboratori, dei consulenti e la determinazione dei compensi per il loro lavoro;
- h. decisioni straordinarie per l'interesse dell'associazione;
- i. ogni decisione allo stesso attribuita dalla legge o dal presente statuto.

Delle riunioni del consiglio si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

E' facoltà del consiglio delegare in tutto o in parte i propri poteri al presidente e/o a consiglieri delegati; non può essere delegata la predisposizione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

#### PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

**ART. 22** – Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo, salvo dimissioni o revoca.


**ART. 23** – Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, garantisce l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo, tiene i contatti e rappresenta l'associazione nei confronti del mondo esterno, presiede l'assemblea, verifica l'attività della tesoreria e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione.

Il Vice Presidente svolge le funzioni ad esso espressamente delegate e fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

#### SEGRETARIO



*Lucrezia Ventura*



ART. 24 - Il segretario è responsabile nei confronti del Presidente e del consiglio dell'esecuzione puntuale delle delibere assembleari e del consiglio direttivo, delle istruzioni ricevute e in generale del buon funzionamento dell'associazione.

Funge da segretario del consiglio e dell'assemblea.

Svolge le funzioni ad esso attribuite dal Presidente e dal consiglio direttivo nonché quelle di tesoriere, gestendo la contabilità, gli adempimenti burocratici, legislativi e fiscali ed effettuando su istruzioni del Presidente pagamenti, ordini di acquisto presso fornitori esterni ed altre operazioni connesse.

#### REVISORI DEI CONTI

ART. 25 - E' facoltà dell'assemblea nominare due revisori dei conti che durano in carica per un triennio con il compito di verificare la gestione dell'associazione.

I componenti del consiglio direttivo non possono essere nominati revisori dei conti.

I revisori dei conti devono essere in possesso di idonei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità e provvedono alla redazione di una relazione annuale da sottoporre all'assemblea unitamente al bilancio annuale.

#### SEDI PERIFERICHE

ART. 26 - Possono venire fondate con delibera del consiglio direttivo sezioni periferiche sul territorio italiano al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi periferiche saranno regolamentati da idoneo regolamento che non potrà essere in contrasto con le norme del presente statuto e che dovrà essere preventivamente approvato dal consiglio direttivo dell'associazione.

Le sedi periferiche, nei limiti e con l'osservanza del predetto regolamento, operano con ampia autonomia in vista del perseguimento degli scopi sociali, fermo in ogni caso l'obbligo di rendiconto al consiglio direttivo ogni qualvolta questo ne farà richiesta.

#### SCIoglimento

**ART. 27** – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea degli associati con le maggioranze previste dal precedente art. 17; con le medesime maggioranze l'assemblea, all'atto dello scioglimento, delibererà la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri nonché in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La devoluzione del patrimonio residuo dovrà in ogni caso avvenire a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

#### CONTROVERSIE

**ART. 28** – Per tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione che dovessero sorgere in dipendenza della interpretazione e/o dell'esecuzione del presente statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio ovvero il Foro nella cui circoscrizione sarà situata la sede legale dell'associazione all'epoca dell'instaurazione della controversia.

#### RINVIO

**ART. 29** – Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

*Lucrezia Vucaro*

*[Signature]*



COPIA DI N. ~~due~~ FOGLI, CONFORME ALL'ORIGINALE  
RILASCIATA DA ME, DR. VITO PINTO, NOTAIO IN VARESE

Varese, - 5 AGO. 2009

